

**NOMINA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DPO - DATA PROTECTION
OFFICER O RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
in applicazione del Regolamento UE 2016/679 art. 37**

Spett. Renorm Srl,

con la presente l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di Titolare del trattamento intende nominare la società Renorm Srl, nella persona del dott. Andrea Avanzo, in qualità di DPO - Data Protection Officer o Responsabile per la protezione dei dati (di seguito per brevità DPO o Responsabile), così come previsto dall'art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679 ed in ragione del rapporto contrattuale in essere tra le parti.

La nomina del DPO avviene in ragione dell'attività svolta dalla nostra struttura, in quanto l'Ordine è inquadrato quale ente pubblico.

La nomina avviene in ragione dell'esperienza, affidabilità e capacità professionali riscontrate e verificate. In particolare, il dott. Andrea Avanzo risulta in possesso della certificazione a Privacy Officer n. 236, rilasciata da TUV Italia, sviluppata in accordo alla ISO/IEC 17024:2012. In qualità di DPO dovrà assolvere ai compiti previsti dalla normativa all'art. 39, in particolare:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché dalle disposizioni degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento e delle disposizioni previste dal Garante Privacy nazionale relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento

Al fine di permettere il corretto assolvimento dei compiti indicati, il Titolare del trattamento si impegna a:

- coinvolgere tempestivamente e con idoneo preavviso il DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- sostenere il DPO nell'esecuzione dei propri compiti, fornendo le risorse necessarie per assolvere tali compiti;
- garantire che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti e che il DPO non sia rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti.

Il DPO potrà essere inoltre contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e per l'esercizio dei loro diritti.

Il DPO è tenuto al segreto professionale ed alla riservatezza in merito alle informazioni e ai dati trattati nell'assolvimento dei propri compiti. Il DPO si relazionerà e risponderà direttamente al Titolare del trattamento, anche attraverso report periodici redatti per iscritto, nonché mediante incontri fissati nel corso dell'anno.

La nomina avrà durata pari al rapporto di collaborazione tra le parti. Si ricorda inoltre che, come previsto dalla normativa, in virtù del principio dell'accountability previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, la responsabilità per le scelte intraprese e le attività eseguite in merito al trattamento dei dati e per la tutela dei dati delle persone fisiche, restano in capo al Titolare del trattamento, unico soggetto che sarà considerato responsabile dinanzi alla legge. Una volta esaurito il rapporto di collaborazione, il DPO non sarà più autorizzato ad eseguire alcuna operazione di trattamento sui dati. Una volta terminato il rapporto in essere tra le parti, il DPO dovrà procedere alla cancellazione di tutti i dati dai propri sistemi, salvo necessità di conservazione previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui il DPO ravvisasse elementi ostativi all'assolvimento dei propri compiti, (si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata collaborazione del Titolare o del Responsabile, l'impossibilità di attuare le misure necessarie al rispetto della normativa per espressa scelta ed indicazione del Titolare) potrà in ogni momento rinunciare all'incarico. In tale ipotesi il Titolare del trattamento si impegnerà a corrispondere l'importo pattuito per l'anno in corso e fino all'ultima mensilità in cui la prestazione è stata eseguita. Sarà anche facoltà del Titolare del trattamento, sollevare il DPO dall'incarico per gravi e comprovati motivi, tali per cui non risulta possibile proseguire il rapporto di collaborazione. La Renorm Srl, nella persona del dott. Andrea Avanzo in qualità di DPO, accetta la nomina e si impegna a rispettare quanto indicato nel presente atto. Per quanto non espressamente previsto si rimanda integralmente alla normativa di riferimento e s.m.i. e al contratto di collaborazione concluso tra le parti.

Bolzano, 12/03/2020

Per il Titolare del trattamento

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly starting with 'M' or 'L', followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Il DPO per accettazione

Per Renorm Srl

Dott. Andrea Avanzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Avanzo', with a stylized 'A' and 'A'.